

BGE 20 I 853

Bundesgericht (BGE), 1894-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_20_I_853

FR: ATF 20 I 853

IT: DTF 20 I 853

Volltext

852 B. Strafrechtspflege. recours en cassation contre l'arrêt ci-dessus. Dans son recours il cherche à démontrer : 10 que le recourant ayant été poursuivi exclusivement comme auteur principal, la cour de Justice de Genève n'avait pas le pouvoir de transformer de son chef la nature de la poursuite et de le condamner comme complice; 20 qu'en tout cas ces faits constatés par la Cour de Justice à la charge du sieur Hirzel ne peuvent être envisagés comme une forme de la complicité. Par ces motifs le recourant conclut à ce que l'arrêt de l'instance cantonale soit cassé par la Cour de cassation pénale fédérale et la Confédération condamnée en tous les dépens. B. Dans sa réponse le procureur-général de la Confédération conclut au rejet du recours: 10 comme tardif et 20 comme étant sans fondement. Statuant sur ces faits et considérant en droit : Ainsi que la Cour de cassation pénale fédérale l'a déjà déclaré dans la cause Berger, du 24 novembre 1892, le délai de 30 jours fixé par l'art. 18 de la loi fédérale du 30 juin 1849, pour les recours en cassation contre des condamnations pour contravention aux lois fiscales fédérales, doit être calculé non pas dès la communication par écrit du jugement, laquelle n'est nullement prévue par l'art. 18 de la susdite loi, mais à partir de la communication qui a été faite oralement aux parties. Dans l'espèce, l'arrêt de la Cour de Justice de Genève a été ouvert en audience publique le 31 mars 1894 et les parties ont été avisées par le Président de la Cour que celle-ci avait prononcé son jugement le dit jour. Or le recours de Louis Hirzel n'ayant été déposé que le 3 juillet 1894, il doit être nécessairement écarté comme tardif. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale prononce: Le recours est écarté pour cause de tardiveté. C.

CIVILRECHTSPFLEGE (STRATIO) DE LA JUSTICE CIVILE . . . I. Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation judiciaire fédérale. 131. Sentenza del 6 ottobre 1894 nella causa Dotti e liteconsorti contro Lampugnani. A. n. 18 febbraio 1893 moriva a Lugano Antonio Caccia di Morcote, istituendo a suo erede universale la città di Lugano. Avendo però quest'ultima rinunciato all'eredità, l'esecutore testamentario Virgilio Lampugnani domandava ed otteneva dal Tribunale di Lugano un decreto, con cui si dichiarava la successione vacante e se ne affidava la liquidazione all'Ufficio Esecuzione. Gli appellanti, nella loro qualità di eredi legittimi, promossero allora un'azione presso il Tribunale di Lugano per ottenere la nullità del decreto di giacenza, sostenendo che giusta l'art. 562 del Codice civ. ticinese l'eredità non poteva essere dichiarata giacente prima che essa fosse stata ripudiata da tutti gli eredi conosciuti. Tanto il Tribunale del distretto, che il Tribunale di appello, dichiaravano però l'azione infondata, il Tribunale di appello basandosi sui seguenti motivi: Eredità giacenti doversi liquidare secondo l'art. 193 legge fed. E. e F. analogamente ai concorsi generali. La questione però di sapere se basti il ripudio del primo erede chiamato per legge o per testamento, oppure se sia necessario il ripudio di tutti gli eredi successibili conosciuti, o non conosciuti. C. Zivilrechtspflege. seiuti, perché l'eredità sia ritenuta giacente e liquidata conformemente all'art. 193, essere regolata dal diritto federale, vale a dire dall'art. 196 della legge E. e F. Questo articolo partire dal principio, ehe dal

momento che una eredità è stata ripudiata dall'erede beneficiario, essa debba ritenersi passiva e come tale sia da liquidarsi dall'Ufficio Esecuzioni. Se questa presunzione si dimostra più tardi infondata, l'erede successibile potrà sempre dichiarare di adire l'eredità mediante accettazione; inoltre egli avrà sempre diritto ad un eventuale sopravanzo qualora la liquidazione abbia per risultato un attivo. Ammesso però anche che il diritto applicabile sia il diritto cantonale, vale a dire l'art. 562 del Codice civile ticinese, l'accettazione sarebbe egualmente infondata, in quanto che questo articolo non richiede neppure esso che l'eredità debba essere ripudiata da tutti gli eredi legittimi, prima di essere dichiarata vacante. Ciò risultare in modo non dubbio tanto dal tenore che dall'istoriato dell'articolo suddetto. B. Contro questa sentenza del Tribunale del Cantone gli attori Battistella interposero l'appello al Tribunale federale. Essi sostengono che il giudizio del Tribunale cantonale riposa sopra una falsa interpretazione degli art. 193 e 196 della legge E. e F. nonché dell'art. 562 del Codice civile ticinese, e per conseguenza domandano che conforme agli articoli 57-83 della Legge organica giudiziaria federale sia annullato e confermato il loro libello 15 gennaio 1894. Per i seguenti motivi: 1. Gli appellanti non domandano di essere ammessi ancor ora ad accettare l'eredità Caecia in forza dell'art. 196 della legge E. e F., ma concludono a nullità della dichiarazione di vacante per il motivo che la successione non essendo stata ripudiata da tutti gli eredi aventi diritto, la dichiarazione di vacante era fuori di luogo. Non ha loro qualità di eredi legittimi del defunto essi sostengono cioè di avere diritto alla successione, e che quindi quest'ultima non poteva essere dichiarata vacante, fintanto che non era stata ripudiata anche da loro. 2. Ora la sentenza del Tribunale di appello è fondata sopra I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 131. 855 due motivi distinti. In primo luogo il giudice cantonale ritiene che secondo l'art. 196 della legge E. e F., basti per una successione sia liquidata nelle forme stabilite nei fallimenti, che la stessa sia stata ripudiata dal primo erede chiamato ad adirla, e che perciò l'esistenza o meno di altri eredi successibili e senza importanza. In secondo luogo egli dichiara, che anche giusta gli art. 562 e 554 del Codice civile ticinese, la successione debba essere dichiarata vacante tosto che l'erede chiamato in prima linea dichiara con non volerla accettare. Tali motivi di questi motivi e evidentemente inesatti. L'art. 196 della legge E. e F. tratta solamente della sospensione o abbandono della liquidazione di una eredità, intrapresa in base all'art. 193 della legge fed. E. e F., e non si occupa punto di sapere quando e sotto quali premesse la liquidazione in via di fallimento debba aver luogo. Quest'ultima questione è regolata esclusivamente dall'art. 193 della legge E. e F., e in base a quest'articolo non vi può essere dubbio che la liquidazione in via di fallimento presuppone che l'eredità sia stata ripudiata, senza di che una liquidazione consimile non potrebbe aver luogo. Ogni qual volta vi può essere dubbio sull'applicazione dell'articolo 193, si deve perciò esaminare chi sono le persone aventi diritto all'eredità, e se l'eredità sia stata da loro accettata o ripudiata entro i termini e le forme legali. Questo esame non può però essere fatto che in base al diritto cantonale applicabile nei singoli casi, in quanto che è il diritto cantonale che regola il modo di successione e l'accettazione o il rifiuto di una eredità. L'art. 193 non contiene invece che una norma relativa alla procedura di fallimento, consistente nel dire in qual modo un'eredità ripudiata debba essere liquidata nell'interesse dei creditori. Quindi, se la sentenza appellata si basa esclusivamente sul primo dei due motivi indicati, vale a dire sull'interpretazione riconosciuta inesatta dell'art. 196 E. e F., essa si dovrebbe certamente annullare e rinviare secondo l'art. 79 della legge org. giud. all'istanza cantonale per un nuovo giudizio. Se non che la sentenza del Tribunale di appello si fonda ancora sopra un altro argomento, quello cioè che in base agli art. 562 e 554 del Codice civile ticinese, in 856

C. Civilrechtspflege. caso di rifiuto di un' eredita da parte dell' erede testamentario, a profitto del quale essa si ritiene in primo luogo delata gli eredi legittimi non subentrano ed ipso all' erede testamentario, ma l' eredita si deve ritenere ripudiata sino a tanto che essi non dichiarino espressamente di accettarla, cio che non pare sia avvenuto in concreto prima della dichiarazione di giacenza. Questa soluzione e vincolante per il Tribunale federale; in quantoche III. competenza del Tribunale federale, come corte di appello, in merito a sentenze emanate da istanze cantonali in applicazione del diritto cantonale, si riducono alla semplice questione, se il diritto cantonale e effettivamente applicabile o meno, e non gli permettono di esaminare, se data la sua applicabilita, sia stato rettamete o non rettamete applicato. Art. 83 della legge citata concede al Tribunale federale di interpretare lui stesso il diritto cantonale solo qualora il giudice cantonale non ne abbia tenuto conto, sill. per il motivo che esso lo ritenesse inapplicabile, sill. per altre ragioni. Nella fattispecie pero III. questione e stata risolta dal Tribunale di appello anche dal lato del diritto cantonale, per cui il solo punto che rimarrebbe ad esaminare sarebbe quello della retta interpretazione o meno, fatta da esso giudizio. 3. Ne risulta quindi che l' appello interposto dagli attori deve essere ritenuto irrricevibile, senza che vi sia bisogno di esaminare, se la liquidazione in via di fallimento poteva essere pronunciata nel modo osservato in concreto. Il Tribunale federale pronuncia : Vappello respinto perche inammissibile. I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 13: 132. Urteil vom 19. October 1894 in Sachen von ... gegen ... 857 A. (Urt. vom 24. Jun 1894) at ... R.anton. \$... urn errannt: Die mehlte ... ment. unb ... faoril ... urn ift (Iel) aUen, an die SWiger au ... ben nner: bnten 613 r. 77 t. nod) ferner 1292 r. 32 t. mit 3tn a 6 % feit 10. otlemoer 1891 zu oe3al)cn. B. @cgcn biefen Urtch ergriff die mcUngte unb smibertligerin die merufung an ba. \$ munbe. \$ gerid)t mit bem m:ntrage, e. \$ fei ba: fe{oc in bem Sinne a3uanbern, baj3 die Jtlage in aUen :teUen a6geroiefen unb die)! Bibet' fCage in \. loUem Umfange gutge) eiflen \tlerbe, e\ . lcntueU jei ba. \$ angeford)tene Urtch auf \tl) eoen unb die \Streifad)c au neuer meurteilung bel' Jtlage unb materteUer me: anblung unb lhlebigung bel' SilliberUage an ba~ fantonale Ooer~ gerid)t auriicfau\tleijen. IDa~ munbe~gerid)t atel)t in ~nl) agung: 1. \)(:H Jtlnge bom 4. m:uguft 1892 forberte die Uagerid)e ~it'ma \. lon bel' meflagten 3al)lung l)OIt 1928 r. 80 t. \$. fut' Sillarenlieferung. :Die meflagte anerrannte in Ufrer m:ntrortfd)rift bon bem eingeUagten metrag 613 r. 77 t:8. neolt 3in~ fett 15. iRotlemoet' 1891 a 6 Ofo, un tel' ?noroel)aU bel' in bet' Silltber: flage geforberten l3oiten. \)(:it bel' Silliberf{age fteUte fie die !Red)t~oegel)relt, e:8 foUe errannt l)erben, ba~ mef{agte aur m:n~ nal)me bel' bon bel' Jtl)igerin geHeferten smare ntd)t berl)a(ten fei; femer l)a6e Jtl)igertn unb Silliberoflagte il)t' au tlergl)ten fut' ~rad)tau~(agen, 2agerf~efen u. f. ro. 1627 r. 88 (: \$; t:8., foroie fiir eine \. lon bel' mef(ngten unb smtberWigcrin il)rem Jtontra: l)enten gegeniiber gefd)ulbete ~ntfd)abigtng 403 r. 53 t~'f aUe:8 mit 2in. \$ 3U 6 0/0 bom ;tage bel' smiberf{agc an. ba6el \tlirb nod)mali3 oemertt, die ~orbeml)g bel' ?lliberbeHagten bon 613 r. 77 t~. roerbe l)Coft 3i l) :8 of)ne \l) dtere~ anerrannt. 2. :Die .s)auptn)age erreid)t ben fiir die merufung an ba. \$ munbe:8gerid)t erforberH)en @treitort, \l)ie l)Jtefumnt ferber au~

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröfentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.